

XIII.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di un disegno di legge e di una relazione (pag. 258) — Giuramento dei senatori De Luca e Buscemi (pag. 258) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 258) — Ringraziamenti (pag. 258) — Risultato di votazione (pag. 258) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 259) — Presentazione di relazione (pag. 259) — Si apre la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'VIII Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia nel 1909 » (N. 34) (pag. 259) — Parlano il relatore, senatore Vaccai (pag. 259) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 259) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 260) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 41) (pag. 260) — Si approvano senza osservazioni i primi 30 capitoli del bilancio di grazia e giustizia — Sul capitolo 31 parlano i senatori Tassi (pag. 263) e Pierantoni (pag. 265) ai quali risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 263 e 266) — Il capitolo 31 è quindi approvato e senza discussione si approvano i rimanenti capitoli della tabella A ed i riassunti per titoli e per categorie (pag. 267) — Si passa allo « Stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1909-910 » — Si approvano senza discussione la tabella B e i primi 53 capitoli della tabella C (pag. 272) — Sul capitolo 54 parla il senatore Pierantoni (pag. 277), gli risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 279), e replica del senatore Pierantoni (pag. 279) — Il capitolo 54 è approvato; e senza osservazioni si approvano i rimanenti capitoli della tabella C e i riassunti ed elenchi relativi — Indi senza discussione si approva lo « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e gli stati di previsione degli Economati generali dei benefizi vacanti » — Da ultimo, parimenti senza discussione, si approvano i quattro articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 346) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 280 e 346) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari » (N. 13) — Senza osservazioni si approvano i primi 14 articoli — L'art. 15 è approvato dopo osservazioni del Presidente della Commissione, senatore Scialoja (pag. 350), alle quali aderisce il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 351) — Senza discussione si approvano gli articoli 16 e 17, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 351) — Avvertenza del Presidente (pag. 351). — Testo coordinato del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti nel Regno » (pag. 352).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, « Sulle antichità e belle arti ».

Il Senato conosce l'urgenza di questo provvedimento, poichè lo ha già approvato nella passata Legislatura. Per questa ragione e per la necessità di poter promulgare presto la legge, pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto, e deferire all'illustre Presidente la nomina di una Commissione che lo esamini.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

L'onor. ministro ha chiesto che il progetto sia dichiarato d'urgenza e deferito all'esame di una Commissione da nominarsi da me.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza è accordata; e mi farò un dovere di nominare al più presto la Commissione speciale.

Presentazione di relazione.

VIGONI GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGONI GIULIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Divisione del comune di Casorezzo in due comuni separati ».

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Vigoni Giulio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore De Luca avv. Ip-

politico Onorio, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Rossi Luigi e Barracco Giovanni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Luca è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Ippolito Onorio De Luca del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Buscemi avv. Salvatore, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Todaro e Schupfer di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Buscemi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. avv. Salvatore Buscemi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato un messaggio del Presidente della Camera dei deputati, col quale si trasmette la proposta di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano e Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto, e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, S. Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) », disegno di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa presentazione; il disegno di legge avrà il suo corso a termini del regolamento.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Moscuza ringrazia il Senato della commemorazione fatta e delle condoglianze inviate.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle due votazioni di ballottaggio:

a) per la nomina di un commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	95
Maggioranza	48
Il sen. Sismondo	ebbe voti 61
» Veronese	» 15
Schede bianche	19

Eletto il senatore Sismondo;

b) per la nomina di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico:

Senatori votanti	96
Maggioranza	49
Il sen. Bodio	ebbe voti 63
» Rossi Giovanni	» 20
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	11

Eletto il senatore Bodio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge;

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2);

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (N. 24),

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 25).

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Presentazione di relazione.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge che ha per titolo:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Sonnaz della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'VIII Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia nel 1909 » (N. 34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per la VIII Esposizione di arte moderna nella città di Venezia nel 1909 ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

È stanziato un fondo di lire 50,000 come concorso dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di arte moderna nella città di Venezia.

Questo fondo sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-1909.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VACCAI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCAI, *relatore*. Non credo necessarie molte parole per raccomandare a voi, signori senatori, il presente disegno di legge dopo le relazioni che lo accompagnano; legge breve nella sua forma, ma alta nel suo significato.

La mostra triennale veneziana sorse da un concetto ben chiaro e determinato, e voi, gelosi custodi delle nostre più nobili tradizioni, non potete nutrire che il desiderio di vederle risorgere e vivere, mantenendosi sempre degne d'Italia.

In questo sentimento l'Ufficio centrale sa di poter sicuramente confidare. (*Bene*).

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io ringrazio il senatore Vaccai che, quale relatore di questa legge, dà il consenso della sua molta autorità e l'appoggio della sua esperienza

personale di artista alla proposta che per la seconda volta ho avuto l'onore di fare in favore dell'esposizione d'arte di Venezia. La città meravigliosa d'arte e di ricordi merita tale segno di deferenza. Tanto più che, come giustamente ha detto il senatore Vaccai, tale esposizione internazionale, otto volte ripetuta con lieta fortuna, costituisce una scuola d'arte moderna, dove il genio italiano può mostrare la vitalità sua, e può prendere ispirazione da artisti insigni di altri paesi, una scuola che serve ad illuminare la mente dei pittori, degli scultori di tutte le nazioni civili. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(*V. Stampato N. 41*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei singoli capitoli, che rileggo:

TABELLA A.

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,091,945 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	105,900 »
3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	9,950 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	71,700 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	20,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	190,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	400,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	92,500 »
13	Spese postali	11,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,259,195 »

	<i>Riporto</i>	2,259,195 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	33,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	25,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	30,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,000 »
		<hr/> 2,767,735 »
	Debito vitalizio.	
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,954,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	131,000 »
		<hr/> 8,085,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	31,925,560 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	129,800 «
		<hr/>
	<i>La riportarsi</i>	32,055,360 »

	<i>Riporto</i>	32,055,360 »
29	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	749,645 »
30	Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	200,635 »
31	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	300,000 »

TASSI. Domando la parola sul capitolo 31.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho domandato la parola soltanto per rivolgere una vivissima raccomandazione all'onorevole ministro.

La condizione dei locali, nei quali si amministra la giustizia, i così detti tempî di Temi, sono per la massima parte in Italia tutto quello che si può immaginare di più lurido. La parola sembra eccessiva, ma non è, ed io l'ho pronunciata di proposito, perchè sfido chiunque abbia occhi per vedere a contraddirmi se avrà anche fugacemente posto piede nelle aule delle Corti, dei tribunali e delle preture, o si sarà appena avventurato negli accessi delle aule medesime. Guai se dovessimo prendere come esempio Roma, e se di Roma in fatto di sedi giudiziarie dovessimo dire: *Romae ad exemplum totus componitur orbis*. Basterebbe dare una capata ai Filippini per convincersi che niente di più inverosimilmente indecoroso per l'amministrazione della giustizia nella capitale del Regno si potrebbe affacciare. La manutenzione di questi ambienti e del rispettivo loro arredo fu sempre trascurata in modo deplorabile: e dopo che lo Stato ne ha esonerato i comuni e ne ha assunto direttamente il servizio, non si è avuto alcun sensibile miglioramento, e pare che a nulla giovi l'aver resa più intensa la sorveglianza e più precisa la responsabilità dei capi d'ufficio e dei cancellieri, che non dovrebbero trascurare la rimozione dello sconcio gravissimo. La lentezza della burocrazia governativa non è fatta per affrettare il necessario ristabilimento della esteriore dignità degli importantissimi uffici e di coloro che vi esercitano altissime funzioni.

L'amministrazione della giustizia deve imporsi anche col decoro delle forme esteriori, perchè i cittadini ne traggano impressione di

riverenza profonda, e come è prescritta la toga ai giudici e agli avvocati e il mantello agli uscieri, deve essere dignitoso l'ambiente e decoroso l'arredo.

Io prego quindi l'onorevole ministro d'impartire le più rigorose disposizioni affinchè a un doveroso rinnovamento si provveda. Se le somme stanziare in bilancio non fossero sufficienti, ne proponga la congrua elevazione, perchè non si tratta di spesa voluttuaria, ma di spesa necessaria a dare alla magistratura ed al foro, dove solennemente sentenza, questa esteriore dignità che loro manca.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi affretto a riconoscere che la doglianza mossa dall'onorevole senatore Tassi circa le condizioni, in cui si trovano i locali giudiziari in Italia, è completamente fondata. Le cause ne sono complesse e in gran parte remote.

Da una frase dell'onorevole senatore Tassi, che forse può anche darsi io non abbia esattamente intesa, pareva quasi che egli trovasse un nesso di causalità tra la condizione poco decente dei locali giudiziari, ch'egli lamenta, e il fatto d'assunzione da parte dello Stato del servizio di manutenzione dei locali stessi. Ma vedo che l'onorevole senatore Tassi fa cenno di denegazione; ed infatti è proprio così. Lo Stato, si può dire, non ha ancora finito di assumere questo servizio, perchè la legge relativa è quella del marzo 1907; e l'attuazione ne è stata così laboriosa, che io posso dire che, in un certo senso, essa è ancora in corso. Nè è da meravigliarsene, quando si tenga presente che lo Stato assunse la manutenzione e il ser-

vizio di ben 2000 edifici giudiziari, sparsi per tutto il Regno.

Il male innegabile, lamentato dall'onorevole senatore Tassi, ha ragioni ed origini - come ho detto - complesse e remote. Ed anzi tutto, se noi consideriamo lo stato di manutenzione dei locali e la loro pulizia, vediamo subito che la pulizia non costa niente, che non importa richieste di fondi; ma è semplicemente questione di abitudine di tutti, dal capo che presiede agli uffici giudiziari al pubblico che li frequenta, perchè qui la libertà si divide molto largamente.

Ora, sotto questo primo punto di vista, che è quello della pulizia dei locali, riconosco che ci è la tradizione di lasciar correre. Citerò al Senato un aneddoto, di cui garantisco perfettamente l'autenticità. Il capo di un ufficio giudiziario, nel bilancio per l'erogazione delle cosiddette spese di ufficio, su cui dovrebbero gravare anche le spese per la pulizia, scriveva: « ai portieri per servizi straordinari di spolveratura »! La spolveratura, come servizio straordinario, è qualche cosa di assolutamente tipico!

Ora, per questa parte, io ho rivolto già (lo affermo all'onorevole senatore Tassi) le più vive esortazioni ai capi degli uffici giudiziari, perchè bisogna che essi di ciò si preoccupino. Qualcuno dichiara di disdegnare questo particolare della pulizia; ma io non posso approvare questo disdegno per cosa che giova anzi tutto al decoro esteriore della giustizia. Ho fatto le più vive esortazioni e le rinnoverò; anzi farò qualche cosa di più, onor. Tassi. Mirando, fra l'altro, anche a questo intento, cercherò di risolvere la questione, più volte decennale, della ricostituzione del servizio dei portieri.

L'amministrazione della giustizia in Italia presenta questa curiosa anomalia: che cioè, mentre tutti gli uffici pubblici hanno un personale di servizio, e non si entra in una questura o in una intendenza di finanza senza ammirare nel vestibolo un usciere gallonato e ben vestito, invece se si va anche nelle antiscala di un'altissima autorità giudiziaria, si vede un povero diavolo, quasi pezzente e cencioso; e questo accade, appunto perchè lo Stato finora non ha curato di disciplinare esso il personale di servizio per gli uffici giudiziari. E, pertanto, in corso un mio disegno di legge, ora in esame presso il mio collega del Tesoro, col quale si

cerca di rimediare, sia pure in parte, a questo difetto, mediante la costituzione di un personale di servizio per gli uffici giudiziari.

Questo per quanto riguarda la decenza esteriore; per quanto riguarda poi i locali, per la loro vastità ed idoneità allo scopo dell'amministrazione della giustizia, io debbo ricordare al senatore Tassi come fino all'anno scorso poche volte il Parlamento ha avuto occasione di occuparsene, perchè i locali giudiziari erano per la massima parte affidati ai comuni, i quali lasciavano correre; nè di ciò si può far loro grave colpa, tenuto conto delle ristrettezze finanziarie dei loro bilanci. I comuni lasciavano andare, e la voce del controllo parlamentare poco echeggiava; certo è che delle condizioni dei locali giudiziari il Parlamento non ha cominciato ad occuparsi e a preoccuparsi, se non quando questo servizio è stato assunto dallo Stato. Ed è naturale; deputati e senatori si trovavano ad essere loro stessi assessori o consiglieri municipali, o amici politici o amministrativi di sindaci e di Consigli comunali, e quindi si astenevano dal portare una simile questione in Parlamento, la quale in pratica si sarebbe poi tradotta in un maggior aggravio di spese pel bilancio comunale. Ma dacchè il servizio è passato allo Stato, il Parlamento - ripeto - si è continuamente occupato di questa questione. Da Roma per il suo Palazzo di giustizia, da Napoli per l'adattamento di Castel Capuano, da Genova per le condizioni disagiate dei locali giudiziari vengono vivissimi i lamenti e vivissime le raccomandazioni.

La questione è viva anche per Milano, come saprà benissimo il relatore qui presente, specialmente per i locali delle preture, per le quali ho dovuto fare eseguire un'ispezione apposita e per le quali si provvederà come meglio si potrà; ed è viva altresì una simile questione per i locali di Ancona e di Palermo. Si può dire, in una parola, che dal marzo 1907 è piombata sul Ministero di grazia e giustizia una infinità di questioni per i locali giudiziari. Con la legge del marzo 1907, che fece opera doverosa verso i comuni e che, sotto questo aspetto, non posso che lodare, il Governo assunse un'eredità estremamente passiva, la liquidazione della quale sarà opera non facile nè pronta, e (bisogna dirlo francamente) costerà parecchi e parecchi milioni, poichè prima che in tutte le città prin-

cipali, almeno d'Italia si possano costruire locali adatti per l'amministrazione della giustizia ci vorrà molto tempo e ci vorrà molto danaro.

Con queste spiegazioni, che in sintesi rispondono al senatore Tassi, perchè riconoscono la ragionevolezza e la giustezza delle doglianze da lui mosse, ed il proponimento mio di avvisare a quei provvedimenti, i quali, in parte almeno, possono apportar rimedio alla presente e difficile condizione di cose, spero di avere la sua approvazione.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ringrazio l'on. ministro delle ampie e cortesi dichiarazioni, e faccio voti che l'opera sua riesca veramente efficace, perchè quanto più guadagneranno i tribunali nella loro funzione esteriore, tanto più si conteranno decorosamente coloro che vi accederanno.

Siamo oggi in tale condizione, che se i magistrati debbono accoccolarsi disagiatamente sugli incomodi loro scanni, gli avvocati si presentano all'arringo nel più trascurato e meno rispettoso acconciamento. In Francia e nel Belgio la etichetta più rigorosa è prescritta per gli avvocati, i quali appena indossata la toga, non possono neppure fumare una sigaretta nei corridoi; essi si presentano vestiti accuratamente delle prescritte insegne, non senza toga, o con questa sul braccio o tutta sudicia e a sbrendoli, come accade da noi; e non sono ammessi a discutere senza che il loro atteggiamento sia irreprensibile. Così gli uomini del foro si intonano coll'ambiente, e così dovrebbe accadere anche da noi ed accadrebbe, se il decoro dei locali, ove si amministra la giustizia, fosse tale da imporre un armonico contegno a coloro che vi disimpegnano il loro nobilissimo ministero.

E facendo voti che a questo si possa venire, rinnovo all'on. ministro i miei ringraziamenti per le risposte che ha dato alle mie osservazioni.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Non aveva intenzione di parlare; ma spesso nel corso della mia vita parlamentare sento esporre istanze già fatte e non ascoltate, e stimo di ripetere anche io quanto in altro tempo dissi intorno all'argomento trattato dal collega Tassi. L'Arcoleo ed

io anni or sono raccomandammo la decenza de' palazzi giudiziari.

In Francia non solamente non si fuma nei tribunali, ma si osservano corrette norme di dignità. Gli avvocati, anche quelli che nella udienza non hanno cause da discutere, entrati nel tempio della giustizia, vestono la toga, si pongono il berretto e perfino le decorazioni, di cui sono gustai i nostri fratelli latini, con la differenza che essi si contentano di essere cavalieri, da noi si vuole essere commendatori.

Il Consiglio dell'Ordine, che deve mantenere la disciplina de' giuristi, perchè non potrebbe dare ascolto a conservare la pulizia dei locali? A Napoli, dissi altra volta quando fu rinnovato in parte il palazzo Capuano, sono migliaia di avvocati e procuratori. Se pagassero mezza lira al mese per ciascuno e prendessero speciali inservienti straordinari per mantenere i locali puliti, si otterrebbe il desiderato intento.

In tutti i paesi, e io ne ho veduti molti, da Tunisi alla Scandinavia, nei tribunali si accede per ottenere giustizia e non per perdervi tempo facendo assistenza alle udienze; invece da noi una genia di disoccupati, di faccendieri assiste alle udienze, frequenta i locali per sollecitare affari, per procurare clienti e insudicia moralmente e fisicamente i locali; e questa schiera di faccendieri non si elimina mai.

Ogni giorno si chiede: quando sarà inaugurato il tempio della giustizia a Roma? Al riguardo debbo dire, non essendo uso a tacere la verità, che non è molto tempo che fu concesso quel tempio di Astrea a delle signore che vollero discutere le ragioni della emancipazione della donna. Per il travertino e per il marmo usato, in poco tempo quei locali saranno mal ridotti da coloro, che non vogliono osservare il dovere di non fumare e di non sputare a terra lasciando orme impresse nei pavimenti e nelle scale.

Aggiungo poi che noi non comprendiamo che le aule parlamentari e giudiziarie non debbono essere arene da spettacoli, ma luoghi ove si svolge il pensiero del giurista, s'invoca la giustizia e raccolta dev'essere l'attenzione del pubblico.

Il gran palazzo della giustizia di Parigi ha aule modeste nelle quali vi entra, per modo di dire, un pubblico.

La prima volta che visitai Parigi dopo gli

incendi della Comune, accompagnato da uomini eminenti a vedere le aule della giustizia visitai la famosa sala di Assise dove fu giudicato Felice Orsini; era una sala da disgradare una delle modeste sale dei nostri minori municipi.

Noi volemmo le tribune riservate, la tribuna per le signore, e per la pubblicità dei dibattimenti la stampa locale, quella delle provincie e spesso la straniera domandano trattamento di favore.

Ad Ancona, dove ebbi occasione nel tempo passato di sostenere l'accusa civile contro i ladri della Banca nelle Assise, trovai un palazzo di giustizia con tribune e un vero spettacolo. In tali condizioni locali comprendete che gli stessi avvocati che parlano debbono non soltanto persuadere i giurati, ma pensare anche al pubblico, onde spesso assurgono alla eloquenza contro la quale disse Appio: *Non agunt causas, sed latrant.*

Mi ricordo che il presidente una volta voleva persuadere un avvocato ad essere breve. È cosa intesa, diceva, c'è la giurisprudenza e l'avvocato faceva un cenno col dito per ricordare che alle spalle aveva il pubblico e il cliente. Con queste considerazioni, è certo che se i costumi non cambiano, se la magistratura d'accordo coi ceti professionali non provvede, se entrambi non fanno rispettare le aule della giustizia, in breve tempo ne saranno insudiciate.

Senza uscir dal tema, tratto un altro argomento. Il bilancio di grazia e giustizia che non studio da molto tempo, ora offre continue spese richieste per affitti di locali, e intanto si presentano ai nostri Uffici le leggi per vendere i demani che non sono necessari al ministero della guerra. Raccoglietevi in concordia, signori ministri. Vedete che capitali occorrono per pagare gli affitti, fate terminare le locazioni e date locali propri e definitivi all'Amministrazione.

Se fossi arrivato prima avrei parlato anche su altri capitoli; avrei fatto un discorso esaminando parecchie cose del Ministero. Per rispetto al regolamento mi limito a quello che ho detto ed ho finito.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Ringrazio l'onorevole Pierantoni dell'aiuto ch'egli mi ha dato per quanto riguarda la questione dei locali giudiziari.

Egli ha detto cosa, che io pensavo, ma che dal banco del Governo era meno opportuno che fosse detta. Quando noi consideriamo lo stato deplorabile di questi locali, non è soltanto ai magistrati, e quindi al ministro che li rappresenta, che bisogna far carico, ma ai custodi in generale. Già, per altro, io vi avevo accennato, ma il senatore Pierantoni ha voluto essere più preciso e più severo. Occorre la cooperazione di tutti, così del pubblico, come dei custodi; dell'uno e degli altri in special modo. Naturalmente un ministro di grazia e giustizia può assumere impegno di rivolgere esortazioni ai capi perchè curino i locali; può provvedere, come ho già accennato, al miglioramento del personale di servizio; ma nè l'onor. Pierantoni, nè alcun altro potrà chiedere al ministro di grazia e giustizia atti da Padre eterno, come sono quelli di mutare di punto in bianco lo stato delle cose.

Certo, ha detto una cosa molto giusta l'onorevole Pierantoni, e l'impressione sua l'ebbi anche io, quando visitai pochi giorni fa il palazzo di giustizia di Roma. Veramente, si può discutere di questo edificio dal punto di vista estetico, si può discuterne con maggiore o minor ragione, e dolersi anche, se si vuole, dal punto di vista finanziario, ove si confronti lo sforzo finanziario con l'effetto ottenuto; ma non si può non riconoscere che la maestà dell'edificio s'intona con la maestà della giustizia. Perciò, dunque, io non potevo senza un senso di raccapriccio pensare come quei corridoi così belli potranno, tra non guari, essere trasformati da graffiti e da iscrizioni simili a quelle pompeiane, sicuramente, quantunque non di epoca così remota.

La questione della sorveglianza del palazzo di giustizia a Roma sarà certamente formidabile, ma nondimeno il problema io me lo propongo. D'altro lato, non sarà facile di poter stabilire dei piantoni di guardia per ogni corridoio. È un problema gravissimo, ripeto; ma torno ad assicurare il senatore Pierantoni che lo terrò presente.

Per quanto riguarda le tribune, gli dirò poi che in una mia recente visita fatta al palazzo

di giustizia, nel vedere che in tutte quelle magnifiche aule è stata costruita la tribuna, una tribuna in muratura, solenne, riservata, vivamente io me ne dolsi. Perfino nell'aula della Corte di cassazione e nei tribunali civili, dove siamo abituati ad avere un pubblico modesto, dove non c'è la teatralità, sono state pure costruite delle magnifiche tribune.

Ebbene, io diedi subito disposizione all'ingegnere capo del Genio civile, che ancora, per competenza, detiene il palazzo, perchè fossero tutte inesorabilmente condannate e, quindi, chiuse in muratura, giacchè io ritengo che le aule della giustizia, debbano essere aperte al pubblico, ma non come teatro, e non ammetto nelle tribune i posti riservati, nè altri incitamenti ad una morbosa teatralità. Ce n'è già troppa, per artificialmente incoraggiarla!

E finalmente, per quanto riguarda l'affitto dei locali del Ministero, quantunque non sia questo il capitolo, che vi si riferisca, dirò che l'osservazione fatta dall'onor. Pierantoni merita una risposta.

L'onor. Pierantoni giustamente ha osservato che l'aumento dei servizi dei Ministeri, come importa un aumento di personale, importa anche un aumento di locali; sicchè il ministro di grazia e giustizia è stato costretto ad affittare un palazzo o, per dir meglio, alcuni piani di un palazzo, per ospitare alcune delle sue divisioni.

Credo, pertanto, che l'onor. Pierantoni abbia perfettamente ragione nel dire che, anche sotto l'aspetto finanziario, la costruzione di nuovi edifici appositi sia preferibile alla locazione di palazzi privati.

A ciò l'Amministrazione pensa; ma il senatore Pierantoni comprende bene che non è davvero cosa, che si possa mettere in atto da un momento all'altro.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole ministro delle risposte a me date. Egli ha molto ridotto il potere di sorveglianza sopra i locali, che s'invoca. Credo che sotto il suo ministero sono stati istituiti gli ispettori locali. Ora questi egregi funzionari potrebbero fare benanche una ispezione sulla manutenzione dei locali.

A me pare che un accordo tra i Collegi giudiziari, le Camere di disciplina e i Consigli dell'Ordine degli avvocati possa influire in questa questione e risolverla in modo che tra breve tempo non sia soltanto la coscienza del giudice più chiara e illuminata, ma sia anche pulita la forma esteriore della giustizia.

Non taccio che quando vengono da me giuristi stranieri e mi chiedono di visitare i nostri tribunali, pensando alle nostre aule giudiziarie, io faccio di tutto perchè essi desistano dal proposito.

Auguro sinceramente che questo stato di cose possa presto finire e che possa quindi finire quell'altro spettacolo di San Filippo Neri che da tanto tempo è chiuso dentro la gabbia ove seggono i delinquenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola; pongo ai voti il cap. 31.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al capitolo 32.

32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,858,000 »
33	Pigioni di locali ad uso delle Magistrature giudiziarie (Spese fisse) .	2,317,800 »
34	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »

41,491,440 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

35	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	12,555 »
36	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti (Spese fisse)	432 »
37	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
38	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	2,800 »
39	Spesa per provvedere agli arredamenti fissi delle aule delle corti di assise, del tribunale civile e penale ed agli arredamenti mobili di tutti i locali ed uffici giudiziari del nuovo palazzo di giustizia in Roma (Legge 2 luglio 1908, n. 321) (Spesa ripartita) 3 ^a rata .	400,000 »

416,787 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

40	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	236,071 15
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**


Spese generali	2,767,735 »
Debito vitalizio	8,085,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	41,491,440 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	52,344,175 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	416,787 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	416,787 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	52,760,962 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	236,071. 15

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	52,760,962 »
Categoria IV. — Partite di giro	236,071. 15
TOTALE generale	52,997,033. 15



APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.75 per cento	110,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento	8,650,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	99,750 »
		8,872,600 »

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	180,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	5,000,000 »
		5,180,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,310,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,500,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		2,820,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato, dovuto ai termini dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,500,000 »
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,872,600 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	»
	Altre rendite patrimoniali	5,180,000 »
	Proventi diversi	2,820,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	16,872,600 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Contributi	1,000,000 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,500,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	3,500,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,372,600 »

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'Amministrazione centrale.

1	Personale di ruolo (Spese fisse)	613,150 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	69,000 »
3	Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti, ecc. applicati (Spese fisse)	54,700 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,850 »
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione	3,500 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio	10,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	3,500 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	27,000 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi	9,500 »
10	Spese d'ufficio	27,000 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) .	16,975 »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 »
14	Spese casuali	5,000 »
15	Compensi per lavori straordinari	51,500 »
		901,675 »

Spese pel servizio in provincia.		
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	310,000 »
17	Compenso al personale degli uffici finanziari in provincia	25,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e d'applicazione	26,000 »
		361,000 »
Debito vitalizio.		
19	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	130,000 »
Contributi allo Stato.		
20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, n. 1962	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	130,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
		£02,500 »
Imposte e tasse.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	200,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	280,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine).	800,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	190,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	3,000 »
		1,473,000 »

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	240,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	33,000 »
		273,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	215,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	60,000 »
34	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	7,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	2,000 »
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	800,000 »
37	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000 »
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	350,000 »
39	Spese per eventuale concorso del fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
		1,490,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache (Spesa obbligatoria)	1,350 »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,650,000 »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
45	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie).	380,000 »
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	75,000 »
48	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) .	379,000 »
49	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,650,000 »
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie).	9,004,750 »
		14,391,600 »

Spese diverse.

52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite esclusi i capitali (Spesa d'ordine)	450,000 »
53	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
54	Sussidi a missionari all'estero nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	10,000 »

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. È difficile di trattare in poche parole e in speciali capitoli questioni di grande

importanza. Il capitolo parla di sussidi a missionari all'estero. Sappiamo che fu antica la disputa nelle assemblee legislative intorno allo istituto di *Propaganda Fide* e al sussidio delle

missioni religiose. Spetta a noi laici nella separazione dello Stato dalla Chiesa, di dare sussidi ai missionari, quando vi sono tante e tante classi che chiedono sussidi per altri fini?

Ricordo fatti che non riguardano l'onor. Orlando che non era ancora deputato, perchè egli ha per sè il titolo della gioventù. Si fecero aspri rimproveri al compianto ministro Prinetti per aver dato una forte parte dell'indennità pagata dall'Impero cinese allo Stato ai missionari nostri, che vero danno non avevano sofferto in Cina. Bisogna andare cauti ed astenersi dal favoreggiamento delle missioni all'estero.

Non so in quale capitolo del bilancio possa trovar sede una questione gravissima, quella cioè di sapere come si provvede alla giustizia internazionale in Egitto, con quali criteri si scelgono i magistrati italiani. Nessuno può ignorare che mentre nell'Occidente finirono i fori privilegiati e le lotte provocate dal papato per usurpare le giurisdizioni laiche e reintegrò lo Stato la funzione della giustizia, in Oriente rimasero i patriarcati, i privilegi riconosciuti per le capitolazioni, per tutte quelle razze confessionali che non sono turche, islamiche. Però vi è questa cosa di strano: che la sola comunione dei latini non ha un patriarcato. Nei Codici egiziani è sanzionato che lo statuto personale sia regolato dalla legge propria di ciascuna gente. Le successioni, le doti, i matrimoni, ecc., per gli effetti legali dovrebbero tutti essere regolati secondo le leggi vigenti del paese. Invece sapete che cosa avvenne? Con grande sorpresa un povero armeno, per nome Selim-Farag, fu condannato con sentenza del tribunale patriarcale di Costantinopoli in data 19 novembre 1889 a pagare a sua moglie Rossina Mardus, che aveva ottenuta la separazione personale, un'indennità di franchi trentatremila, più una pensione di trecento franchi mensili a titolo di alimenti.

La sentenza patriarcale era stata dichiarata esecutoria dalla Corte d'appello mista di Alessandria, già alcuni atti di esecuzione erano stati fatti. Selim Farag ottenne una sentenza di annullamento del precedente giudizio patriarcale, e si presentò ai tribunali a chiedere l'annullamento degli atti di procedura già consumati, producendo la sentenza della Santa Sede. Il tribunale di 1^a istanza respinse l'istanza e ordinò il proseguimento della esecuzione. La

Corte di Alessandria, il 26 aprile 1894, proclamò la suprema giurisdizione del Papa e annullò.

Io prego l'onorevole ministro di volere rivolgere i suoi studi sopra simigliante questione. Si sa il trattamento che si fa ai poveri Armeni cattolici, i quali sono messi così a repentaglio come razza e come civiltà che ogni giorno se ne vede la strage, e quasi ciò non bastasse, trovano questa specie di regolamento per l'amministrazione della giustizia nelle loro famiglie per cui le sentenze che sono di materie temporali vengono giudicate dai sacerdoti della *Propaganda Fide*, ai quali si attribuisce il diritto di distruggere le famiglie ed i giudicati.

Ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, mio amico e collega, però non tanto mio amico nell'opera ministeriale su questa materia. Noi spesso vedemmo inviato un magistrato o un procuratore generale che non fece bene allo Stato, che non aveva più corrente il favore della pubblica opinione. Quando si verificano alcune deficienze e cade il sentimento di laicità e del rispetto della legge bisogna studiare i rimedi.

Io sono pronto ad offrire all'onorevole mio amico, il ministro Orlando, nonchè al Ministero, documenti importantissimi che serviranno anche a far vedere in qual modo debba essere applicata la legge sulla magistratura mista.

Su questo capitolo delle missioni all'estero richiamo l'attenzione del ministro, perchè si ricorderà l'onor. Orlando che nel 1884 le assemblee legislative furono agitate grandemente dalle interpellanze Toscanelli e Odescalchi, i quali vollero sapere se nel Regno avendo sentenziato la magistratura italiana, il tribunale civile, la Corte d'appello di dover la *Propaganda Fide* mutare in rendita i beni immobili, non si fossero offesi i privilegi di quell'istituto. Una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite determinò nettamente che la *Propaganda Fide* non era esente dalla legge. E si potrebbe permettere che annulli sentenze pronunziate dalla magistratura mista in Egitto, a cui prendono parte giudici italiani?

Vi è un dotto libro di un inglese, il Young, su questa materia. Se noi vogliamo giovare alla civiltà internazionale dobbiamo preparare ma-

gistrati che non manchino di due cose: della scienza del diritto comparato e della conoscenza delle lingue straniere. (*Bene*).

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non posso naturalmente non accogliere favorevolmente l'invito fattomi dall'onorevole senatore Pierantoni a studiare una questione; credo, però, che considerato nel complesso ciò che egli ha detto, io dovrei opporre a lui una declinatoria di competenza, perchè in quanto egli esorta il Governo a preoccuparsi delle missioni all'estero, e in quanto esorta anche me ad occuparmi dell'amministrazione della giustizia nei tribunali di Egitto, egli doppiamente impegna - sarei per dire - la mia incompetenza.

Sul punto relativo alle missioni, dato il principio della perfetta laicità dello Stato italiano e della separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa, non ci preoccupiamo del movimento delle missioni nei suoi riflessi di ordine religioso.

E se l'onorevole Pierantoni trova un capitolo sul Fondo pel culto, un modesto capitolo di diecimila lire per sussidi a missionari, con questa erogazione non si vuol dire già che lo Stato italiano si preoccupi di questi missionari nel senso di un servizio delle missioni religiose all'estero; poichè in tal caso ci vorrebbe ben altro che diecimila lire. Questa disposizione, nel bilancio del Fondo per il culto, significa soltanto questo. Il Fondo per il culto, come ente autonomo, ha, tra le sue funzioni, anche quella di dare sussidi a dei religiosi; e questi sussidi possono essere dati tanto ai religiosi, che si trovano nel Regno, quanto a quelli che si trovano all'estero: ciò è perfettamente nell'ordine delle funzioni che il Fondo per il culto adempie.

Quindi, l'esistenza del capitolo non ha lo scopo di affermare la competenza dello Stato italiano in materia di missioni all'estero sotto l'aspetto religioso, ma ha soltanto la portata di rendere possibile contabilmente il pagamento di un sussidio a missionari che si trovano all'estero.

Questa - ripeto - è la portata del capitolo, a proposito del quale l'onorevole Pierantoni ha parlato.

Riguardo poi alle missioni e agli effetti di esse, che si collegano con la politica internazionale, io son ben lungi dal negarli: essi fanno certamente parte di una vita politica vissuta; ma su questi effetti io debbo affermare una declinatoria di competenza, riguardando essi il Ministero degli esteri, cui spetta anche in generale la tutela di tutti i cittadini, italiani, religiosi o no, i quali si trovino all'estero.

Per quanto riguarda poi il valore dei magistrati, che amministrano la giustizia nei tribunali misti d'Egitto, dovrei anche qui opporre una declinatoria di competenza; perchè la questione riguarda piuttosto il ministro degli affari esteri.

Ma io non posso tacere il mio rincrescimento nel sentire le parole troppo amare e troppo recise, che l'onor. Pierantoni ha avuto per questi nostri magistrati all'estero, di cui ha diminuito in tal modo l'autorità. Io gli posso assicurare che sotto la mia amministrazione, nel periodo dacchè io presiedo al Dicastero della giustizia in Italia, ho avuto l'occasione non di nominare (perchè non è materia di mia competenza - ripeto -) ma di designare al ministro degli affari esteri uno di questi magistrati per l'Egitto; e mi piace di assicurare all'onor. Pierantoni ed al Senato che questo magistrato si fa un grandissimo onore in Egitto, che egli è altamente stimato, che il Governo egiziano lo valuta e lo quota come uno dei migliori magistrati, come un vero e grandissimo acquisto; e non mi pare che sia il caso di venire in questo supremo Consesso a gettare il discredito sopra valenti nostri funzionari che, ripeto ancora, fanno onore all'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non accetto che si dica che io sono venuto qui a gettare il discredito contro magistrati che ignoro...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma allora perchè ne parla? Ella dice che non sanno nemmeno il francese...

PIERANTONI. Il ministro può parlare sempre, ma non deve interrompere, e prego il Presidente di richiamare all'ordine il ministro che m'interrompe.

Io non sono venuto qui a gettare il discredito su chicchessia, ma ho voluto esercitare un sindacato. Il ministro ricorda che quando ho parlato di una sentenza del 1905, ho detto che egli non aveva nulla a vedervi colla sua amministrazione, e se ho parlato di magistrati in generale, non ho potuto parlare di quello che egli ha mandato in Egitto, che non so chi sia.

Debbo poi aggiungere che questo modo di rispondere *ab irato* non fa parte delle norme parlamentari. Debbo poi ricordare che la giustizia mista è un istituto collettivo, sorretto per opera del ministro guardasigilli.

Quando ella ha declinato le competenze sue, ha gettato un patrimonio che in altri tempi fu sempre del suo Ministero. Ne vuole la dimostrazione? I magistrati che vanno all'estero rimangono sempre nel quadro della nostra magistratura, di cui ella è il superiore.

Ora chiudo questo episodio, ma tra due o tre giorni lo convertirò in interpellanza. Pensi

l'onorevole ministro che nè a me nè a nessun senatore deve dire quelle parole che sono d'altro luogo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il capitolo 54.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

	<i>Riporto</i>	540,000 »
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
56	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 540,000 » <hr/>
	Fondi di riserva.	
57	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000 »
58	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		<hr/> 330,000 » <hr/>
	TITOLO II:	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
59	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	179,825 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese per l'amministrazione centrale	901,675 »
Spese pel servizio in provincia	361,000 »
Debito vitalizio	130,000 »
Contributi allo Stato	302,500 »
Imposte e tasse	1,473,000 »
Spese di liti e contrattuali	273,000 »
Spese patrimoniali	1,490,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,391,600 »
Spese diverse	540,000 »
Fondi di riserva	330,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	20,192,775 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Capitali.	179,825 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	179,825 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,372,600 »

TABELLE **B** E **C**.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		16,872,600 »
Spesa		20,192,775 »
	Differenza	— 3,320,175 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		»
	Differenza	+ 1,000,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA.		
(INSIEME).		
Entrata		17,872,600 »
Spesa		20,192,775 »
	Differenza	— 2,320,175 »

		Competenza per l'esercizio finanziario 1909-910
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,500,000 »
Spesa		179,825 »
	Differenza	2,320,175 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
	Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>	— 2,320,175 »
	Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>	+ 2,320,175 »
	Differenze totali	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta.
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
37	Doti dipendenti da pie fondazioni.
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache.
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.


(Segue) **Elenco N. 1.**

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-919	Denominazione dei capitoli
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
55	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
56	Somme da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli art. 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
SPESA STRAORDINARIA	
59	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terzaggerie ed altre perizie in genere. Spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.



APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

(Articolo 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 per cento lordo	180 »
2	Consolidato 3.75 per cento netto	19,900 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	706,900 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto	334,600 »
5	Prodotto di beni stabili	18,500 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	279,700 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	1,500 »
		1,361,280 »
Proventi diversi.		
8	Ricuperi e proventi diversi	21,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	35,000 »
		56,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

**Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.**

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	30,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	130,000 »
		<hr/>
		160,000 »
		<hr/>

**Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.**

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati	56,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	3,000 »
		<hr/>
		70,000 »
		<hr/>

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,361,280 »
Proventi diversi	56,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,417,280 »
<hr/>	

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	160,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	70,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	230,000 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,647,280 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	14,900 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	8,500 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	6,800 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>

 47,200 »

Spese di liti e contrattuali.

8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	1,500 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		<hr/> 2,500 » <hr/>

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	12,250 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	53,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	57,500 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		123,750 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	100,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatorî (Spese fisse ed obbligatorie)	6,200 »
		325,500 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	2,000 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	35,000 »
		737,000 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »
		2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	500 »
		40,500 »
 TITOLO II. Spesa straordinaria <hr style="width: 10%; margin: auto;"/>		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari	1,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)	1,500 »
		3,300 »
 CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	160,000 »
		160,000 »
 Capitali di spettanza degli enti conservati.		
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	57,000 »
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	11,000 »
30	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		70,000 »

PARTE SECONDA.

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.**Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

31	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 36
32	Assegno alla Congregazione di carità di Roma	75,000 »
33	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
34	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi	1,070 »
		83,732 36

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	51,597 64
36	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
37	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321 e art. 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186).	<i>per memoria</i>
		51,597 64

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	47,200 »
Spese di liti e contrattuali	2,500 »
Imposte e tasse	123,750 »
Spese patrimoniali	325,500 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	737,000 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	40,500 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	1,278,650 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	3,300 »
---------------------------------------	---------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	160,000 »
Di spettanza degli enti conservati	70,000 »
	230,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	233,300 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,511,950 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
—	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	83,732 36
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	51,597 64
	135,330 »
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	135,330 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	1,647,280 »

TABELLE **D** ED **E**.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1908-909
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria	1,278,650 »
Titolo II. - Spesa straordinaria	3,300 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria	83,732 36
Titolo II. - Spesa straordinaria	51,597 64
	1,417,280 »
Entrate Titolo I. - Entrata ordinaria	1,417,280 »
	»
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.	
Spese: PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria	230,000 »
Entrate Titolo II. - Entrata straordinaria	230,000 »
	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali	»
	»
Differenze totali	»

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al Cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
35	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe; spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'Entrata e della Spesa degli Economati dei Beneficci Vacanti
per l'esercizio finanziario 1909-910.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
ENTRATA								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
ENTRATE EFFETTIVE.								
Redditi patrimoniali	177,592 81	228,074 92	141,657 95	171,712 75	90,941 76	976,795 50	20,786 60	1,807,562 29
Proventi dei benefici vacanti	72,000 »	252,000 »	78,000 »	177,000 »	93,000 »	65,000 »	89,000 »	826,000 »
Entrate diverse	11,120 »	29,160 »	8,000 »	37,280 »	129,600 »	25,850 »	27,230 »	268,240 »
Totale	260,712 81	509,234 92	227,657 95	385,992 75	313,541 76	1,067,645 50	137,016 60	2,901,802 29
MOVIMENTO DI CAPITALI.								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »	101,000 »	140,000 »	206,000 »	100,000 »	900,500 »	180,000 »	1,767,500 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30,000 »	105,000 »	35,000 »	54,000 »	36,500 »	276,000 »	32,000 »	568,500 »
Totale	170,000 »	206,000 »	175,000 »	260,000 »	136,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,336,000 »
Totale della parte prima	430,712 81	715,234 92	402,657 95	645,992 75	450,041 76	2,244,145 50	349,016 60	5,237,802 29
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Totale generale della parte prima e seconda	500,712 81	948,234 92	482,657 95	875,992 75	961,135 22	2,659,145 50	699,016 60	7,126,895 75

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
SPESA								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
SPESE EFFETTIVE.								
Spese d'amministrazione	99,840 »	164,734 »	98,750 »	225,924 »	107,700 »	232,160 »	82,950 »	1,012,058 »
Imposte, tasse e contributi	26,700 »	52,660 »	22,800 »	34,500 »	36,600 »	186,640 »	15,600 »	375,500 »
Spese di liti e contrattuali.	3,000 »	4,300 »	1,400 »	10,200 »	7,000 »	2,200 »	500 »	28,600 »
Spese patrimoniali	1,351 26	45,558 62	»	16,721 07	23 60	132,660 »	432 »	196,746 55
Pensioni, assegni e sussidi	118,800 »	203,263 »	92,686 »	76,897 68	118,202 09	493,970 »	29,500 »	1,133,318 77
Spese diverse	6,000 »	20,000 »	7,000 »	10,000 »	34,000 »	10,000 »	5,000 »	92,000 »
Fondo di riserva	5,000 »	15,000 »	5,000 »	11,750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	59,750 »
Totale.	260,691 26	505,515 62	227,636 »	385,992 75	313,525 69	1,067,630 »	136,982 »	2,897,973 32
MOVIMENTO DI CAPITALI.								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	200,000 »	251,000 »	190,000 »	206,000 »	100,000 »	1,018,500 »	220,000 »	2,185,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000 »	110,000 »	35,000 »	55,000 »	36,500 »	276,000 »	33,000 »	575,500 »
Totale.	230,000 »	361,000 »	225,000 »	261,000 »	136,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,761,000 »
Totale della parte prima.	490,691 26	866,515 62	452,636 »	646,992 75	450,025 69	2,362,130 »	389,982 »	5,658,973 32
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda.	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Totale generale della parte prima e seconda.	560,691 26	1,099,515 62	532,636 »	876,992 75	961,119 15	2,777,130 »	739,982 »	7,548,066 78

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
RIEPILOGO								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.								
Entrata	260,712 81	509,234 92	227,657 95	385,992 75	313,541 76	1,067,645 50	137,016 60	2,901,802 29
Spesa	260,691 26	505,515 62	227,636 »	385,992 75	313,525 69	1,067,630 »	136,982 »	2,897,973 32
Differenza	+ 21 55	+ 3,719 30	+ 21 95	»	+ 16 07	+ 15 50	+ 34 60	+ 3,828 97
MOVIMENTO DI CAPITALI.								
Entrata	170,000 »	206,000 »	175,000 »	260,000 »	136,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,336,000 »
Spesa	230,000 »	361,000 »	225,000 »	261,000 »	136,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,761,000 »
Differenza	- 60,000 »	- 155,000	- 50,000 »	- 1,000 »	»	- 118,000 »	- 41,000 »	- 425,000 »
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali								
Entrata	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Spesa	70,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	511,093 46	415,000 »	350,000 »	1,889,093 46
Differenza	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	500,712 81	948,234 92	482,657 95	875,992 75	961,135 22	2,659,145 50	699,016 60	7,126,895 75
Spesa	560,691 26	1,099,515 62	532,636 »	876,992 75	961,119 15	2,777,130 »	739,982 »	7,548,066 78
Differenza	- 59,978 45	- 151,280 70	- 49,978 05	- 1,000 »	+ 16 07	- 117,984 50	- 40,965 40	- 421,171 03

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	171,340 25
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,600 »
3	Reddito di beni stabili.	2,230 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	422 56
		177,592 81
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	12,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	60,000 »
		72,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	9,500 »
8	Rendita in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,620 »
		11,120 »
	Totale delle entrate effettive	260,712 81

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/> 140,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 »
	Totale del Movimento di capitali	170,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 430,712 81

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	50,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 70,000 »
	Totale generale (Parte I e II)	<hr/> 500,712 81

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

SPESA**PARTE PRIMA**

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE**Spese d'amministrazione.**

1	Personale di ruolo	66,100 »
2	Personale straordinario	1,940 »
3	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo, loro vedove e figli .	16,800 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	1,600 »
5	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	2,100 »
6	Spese d'ufficio	4,000 »
7	Spese postali e di telegrammi	1,800 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,000 »
9	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,500 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 99,840 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
11	Imposte e tasse	7,900 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	18,800 »
		<hr/> 26,700 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	400 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	951 26
		1,351 26
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	<i>per memoria</i>
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,800 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	80,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		118,800 »
Spese diverse.		
20	Spese casuali	2,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	4,000 »
		6,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	5,000 »
	Totale delle spese effettive	260,691 26

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	60,000 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		<hr/> 200,000 » <hr/>
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 30,000 » <hr/>
	Totale del Movimento di capitali	230,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 490,691 26 <hr/>

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
29	Restituzione di depositi.	50,000 »
		<hr/> 70,000 » <hr/>
	Totale della Parte II	70,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	<hr/> 560,691 26 <hr/>

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	192,970 75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	25,800 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	9,304 17
		228,074 92
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	12,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	240,000 »
		252,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	26,700 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,460 »
		29,160 »
Totale delle entrate effettive.		509,234 92

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	1,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		<hr/> 101,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	55,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		<hr/> 105,000 »
	Totale del Movimento di capitali.	206,000 »
		<hr/> Totale della Parte I.
		715,234 92

PARTE SECONDA**GESTIONI SPECIALI**

13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	150,000 »
		<hr/> Totale della Parte II.
		233,000 »
		<hr/> Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)
		948,234 92

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A

PARTE PRIMA

G E S T I O N E E C O N O M A L E

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	108,650 »
2	Personale straordinario	2,784 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati, a riposo, loro vedove e figli .	23,100 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	2,500 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	4,100 »
6	Spese d'ufficio	11,300 »
7	Spese postali e di telegrammi	2,800 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,500 »
9	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	5,000 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		164,734 »
		<hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
11	Imposte e tasse	28,060 »
12	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	24,600 »
		<hr/>
		52,660 »
		<hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	4,300 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	32 34
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	45,526 28
		45,558 62
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	3,263 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	155,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
		203,263 »
Spese diverse.		
20	Spese casuali	7,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	13,000 »
		20,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	15,000 »
	Totale delle spese effettive	505,515 62

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	151,000 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		251,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	60,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		110,000 »
Totale del Movimento di capitali.		361,000 »
Totale della Parte I.		866,515 62
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	53,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
29	Restituzione di depositi.	150,000 »
		233,000 »
Totale generale della Spesa — (Parte I e II).		1,099,515 62

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	139,457 95
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	2,200 »
3	Reddito di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli, ed altre annualità	<i>per memoria</i>
		141,657 95
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	2,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	76,000 »
		78,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	6,500 »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,500 »
		8,000 »
Totale delle Entrate effettive		227,657 95

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato .	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		<hr/> 140,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 35,000 »
	Totale del Movimento di capitali	<hr/> 175,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 402,657 95

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 80,000 »
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	<hr/> 482,657 95

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A**PARTE PRIMA****GESTIONE ECONOMALE****SPESE EFFETTIVE****Spese d'amministrazione.**

1	Personale di ruolo	61,750 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove o figli .	15,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,800 »
5	Spese d'ufficio	7,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,500 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,700 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli . . .	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<u>98,750 »</u>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	7,700 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	15,100 »
		<u>22,800 »</u>
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	<u>1,400 »</u>

Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali.	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni ed assegni continuativi	2,586 »
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 »
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	45,100 »
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
		92,686 »
Spese diverse.		
18	Spese casuali	3,000 »
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	4,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
20	Fondo di riserva	5,000 »
	Totale della Spesa effettiva	227,636 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	50,000 »
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		190,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del Movimento di capitali	225,000 »
	Totale della Parte I	452,636 »
 PARTE SECONDA 		
G E S T I O N I S P E C I A L I 		
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
27	Restituzione di depositi.	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	532,636 »

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendite sul debito pubblico	108,012 75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	100 »
3	Reddito di beni stabili	33,700 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	29,900 »
		171,712 75
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	46,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	131,000 »
		177,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	33,720 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	3,560 »
		37,280 »
Totale delle Entrate effettive		385,992 75

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato	6,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	200,000 »
		<hr/> 206,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	4,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		<hr/> 54,000 »
	Totale del Movimento di capitali	260,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 645,992 75

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 230,000 »
	Totale generale dell' Entrata — (Parte I e II)	<hr/> 875,992 75

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	152,800 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	34,860 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	4,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	9,164 »
5	Spese d'ufficio	9,665 »
6	Spese postali e di telegrammi	4,100 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,350 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli . . .	6,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 225,924 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	28,600 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	5,900 »
		<hr/> 34,500 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	10,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	7,500 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	9,221 07
		16,721 07
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	7,897 68
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	40,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	4,000 »
		76,897 68
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	6,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	11,750 »
	Totale della Spesa effettiva	385,992 75

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell' Economato ed estinzione di passività patrimoniali	6,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di Cassa.	200,000 »
		<hr/>
		206,000 »
		<hr/>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		<hr/>
		55,000 »
		<hr/>
	Totale del Movimento di capitali	261,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte I	646,992 75
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte II	230,000 »
		<hr/>
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	876,992 75
		<hr/>

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	46,392 17
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,300 »
3	Reddito di beni stabili.	197 75
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	<i>per memoria</i>
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405 84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		90,941 76
Proventi di benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	58,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	35,000 »
		93,000 »

Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	128,000 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,600 »
		129,600 »
	Totale delle Entrate effettive	313,541 76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.		
11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato .	<i>per memoria</i>
12	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	100,000 »
		100,000 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	6,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		36,500 »
	Totale del Movimento di capitali	136,500 »
	Totale della Parte I	450,041 76

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto di terzi	150,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	6,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	170,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	112,900 »
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751 83
20	Fondo per le pensioni di Asturias	58,441 63
	Totale della Parte II	511,093 46
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	961,135 22

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

SPESA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	73,200 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli .	11,100 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,500 »
5	Spese d'ufficio	6,600 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	4,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		107,700 »
		<hr/>
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	16,000 »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	20,600 »
		<hr/>
		36,600 »
		<hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	7,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	20 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .	3 60
		23 60
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	4,220 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	11,700 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	12,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	7,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	83,282 09
		118,202 09
Spese diverse.		
20	Spese casuali.	4,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	30,000 »
		34,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle Spese effettive	313,525 69

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		<hr/> 100,000 » <hr/>
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie.	6,500 »
26	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 36,500 » <hr/>
	Totale del Movimento di capitali	136,500 »
	Totale della Parte I	<hr/> 450,025 69 <hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	150,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	6,000 »
29	Restituzione di depositi.	170,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	112,900 »
31	Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue.	13,751 83
32	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	58,441 63
	Totale della Parte II	<hr/> 511,093 46 <hr/>
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	<hr/> 961,119 15 <hr/>

TABELLA L.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

ENTRATE EFFETTIVE

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico	679,015 50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	15,300 »
3	Reddito di beni stabili	281,460 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	1,020 »

976,795 50

Proventi dei benefici vacanti.

5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	16,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	49,000 »

65,000 »

Entrate diverse.

7	Ricuperi e proventi diversi	22,500 »
8	Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati	3,350 »

25,850 »

Totale delle Entrate effettive 1,067,645 50

MOVIMENTO DI CAPITALI

**Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.**

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	900,000 »
		<hr/> 900,500 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		<hr/> 276,000 »
	Totale del Movimento di capitali	<hr/> 1,176,500 »
	Totale della Parte I	<hr/> 2,244,145 50

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	40,000 »
14	Esazioni di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	350,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 415,000 »
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	<hr/> 2,659,145 50

Stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910.

SPESA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	146,100 »
2	Personale straordinario	7,340 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	41,600 »
4	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
5	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale	12,000 »
6	Spese d'ufficio	10,550 »
7	Spese postali e di telegrammi	3,570 »
8	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,000 »
9	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	8,500 »
10	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		232,160 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	127,440 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	59,200 »
		186,640 »
Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	2,200 »

Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche	70,000 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	62,660 »
		132,660 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	43,970 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	110,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	130,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
20	Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860)	200,000 »
		493,970 »
Spese diverse.		
21	Spese casuali.	5,000 »
22	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
23	Fondo di riserva	10,000 »
		1,067,630 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
24	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	118,500 »
25	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	900,000 »
		1,018,500 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
26	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
27	Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		276,000 »
	Totale del Movimento di capitali	1,294,500 »
	Totale della Parte I	2,362,130 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
28	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
29	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
30	Restituzione di depositi.	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	2,777,130 »

TABELLA M.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Reddito sul Debito Pubblico.	16,722 50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	4,000 »
3	Rendite di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	64 10
		20,786 60
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	9,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori.	80,000 »
		89,000 »
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	26,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,230 »
		27,230 »
	Totale dell'Entrate effettive.	137,016 6 ⁰

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi.	180,000 »
		<hr/> 180,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		<hr/> 32,000 »
	Totale del Movimento di capitali	212,000 »
	Totale della Parte I	<hr/> 349,016 60

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	30,000 »
14	Esazione di capitali da riinvestirsi per conto dei terzi.	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	40,000 »
16	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	250,000 »
	Totale della Parte II	<hr/> 350,000 »
	Totale generale dell'Entrata (Parte I e II)	<hr/> 699,016 60

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

SPESE EFFETTIVE

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	52,750 »
2	Pensione ed indennità agl' impiegati a riposo, loro vedove e figli	11,500 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,500 »
4	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale.	2,000 »
5	Spese d'ufficio	6,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,700 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/> 82,950 » <hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	7,200 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	8,400 »
		<hr/> 15,600 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	500 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	<i>per memoria</i>
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	432 »
		432 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	1,800 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	7,700 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	18,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	2,000 »
		29,500 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali.	3,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	2,000 »
		5,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	3,000 »
	Totale delle Spese effettive	136,982 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre-passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,000 »

	<i>Riporto</i>	40,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	180,000 »
		220,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie. . . .	3,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		33,000 »
	Totale del Movimento di capitali	253,000 »
	Totale della Parte I	389,982 »
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
	—	
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	30,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi.	40,000 »
29	Pagamenti per conto del fondo clero veneto	250,000 »
		350,000 »
	Totale della Parte II	350,000 »
	Totale generale della Spesa — (Parte I e II)	739,982 »

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti di cui è stata data lettura.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di

previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-1910 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno:

Senatori votanti	104
Favorevoli	91
Contrari	13

Il Senato approva.

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione

propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede:

Senatori votanti	104
Favorevoli	97
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-09:

Senatori votanti	104
Favorevoli	99
Contrari	5

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Sulle decime ed altre prestazioni fondiari ».

Questo disegno di legge ebbe già l'approvazione del Senato e fu anche approvato dalla Camera, alla quale fu ripresentato in questa nuova Legislatura, con le modificazioni antecedentemente introdotte dal Senato stesso.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura di questo disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 13).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione dei singoli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1° della legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumono spirituali le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri gruppi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il

culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni a persone o ad enti morali della preindicata natura.

Tuttavia è riservato alle persone, ai Corpi ed enti e alle Amministrazioni predette il diritto di provare il carattere dominicale delle prestazioni.

Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano direttamente dichiarato il carattere dominicale delle prestazioni.

Non valgono ad attribuire il carattere dominicale alle decime le convenzioni, per le quali si sia costituita con esse la dote di un beneficio, o si sia novato il titolo originario, se non si sia attribuita alle decime stesse una causa diversa, cosicchè non siano più corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali.

(Approvato).

Art. 2.

Salvo gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniari già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Ma anche in tal caso le prestazioni fondiari consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi od altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre determinarsi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da accertarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo. Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in denaro della prestazione così determinata in misura fissa, per l'iscrizione delle ipoteche secondo l'art. 8.

Entro dieci anni dalla iscrizione dell'ipoteca il debitore potrà sempre domandare la commutazione della prestazione in canone pecuniario secondo la valutazione fatta.

(Approvato).

Art. 3.

Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 58 della legge

25 giugno 1882, n. 869, e 2 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, nessuna decima o altra simile prestazione potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde, che si dissodassero posteriormente alla presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti dei titoli che abbiano serbata ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

(Approvato).

Art. 4.

I ricorsi in Cassazione per qualunque motivo contro le sentenze pronunziate in grado d'appello sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle e su tutte le questioni connesse, sono deferiti al giudizio della Corte di cassazione di Roma.

(Approvato).

Art. 5.

Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili, quanto le commutazioni di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca ai sensi di legge, sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte di appello, entro trenta giorni dal Regio decreto di circoscrizione.

(Approvato).

Art. 6.

È assegnato il termine di due anni dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle Amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniari, sia la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con suo decreto segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti

devono comparire alla sua presenza. Il termine a comparire non deve eccedere i sessanta giorni dalla produzione dell'istanza.

L'istanza, col rispettivo decreto di fissazione dell'udienza, è depositata nella cancelleria della pretura del luogo destinato per la comparizione delle parti, e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore l'annua somma dovuta per canone, o la quota fissa di prestazione in natura, con la relativa valutazione in danaro, con l'estensione e i confini del fondo, e ogni altra indicazione necessaria ad identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alle prestazioni; e udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrisponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbano ridursi le periodiche prestazioni e sulla valutazione di essa in danaro.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della pretura dalla quale dipende il comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo controversia sul carattere delle pre-

stazioni o sul diritto ad esigerle, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

(Approvato).

Art. 8.

Avvenuta la commutazione o anche la determinazione in misura fissa della prestazione in natura, e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla iscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la iscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

(Approvato).

Art. 9.

Quando per il numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione dei fondi, sia di risoluzioni delle controversie sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il magistrato che pronunziò la sentenza può, su domanda della parte, anche posteriore alla sentenza, autorizzare ad eseguirla col notificare a ciascheduno interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti del procedimento innanzi ai liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi relativi al carattere delle prestazioni e al diritto ad esigerle, le relative sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione e le copie di esse, sono scritte su carta bollata da una lira.

Le convenzioni relative alle commutazioni si

scrivono in carta bollata da centesimi cinquanta, e i diritti dei notai sono ridotti alla metà.

I diritti degli ufficiali giudiziari nei procedimenti di commutazione sono quelli prescritti per i procedimenti dinanzi ai preteri, ridotti alla metà.

Le convenzioni, i verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel secondo comma del presente articolo, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

(Approvato).

Art. 11.

Le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni indicate nella presente legge, sono ridotte alla metà, se il reddito annuale per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci; ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque: e non sono dovute, se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

(Approvato).

Art. 12.

Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore ai termini dell'ultimo comma dell'art. 7, quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato nell'art. 6.

Ove si tratti di decime o altre simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contraddittorio anche dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

(Approvato).

Art. 13.

Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'art. 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore dei reddenti ogni corrisponsione; e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul

diritto ad esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

(Approvato).

Art. 14.

Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'art. 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà essere convenuta nella stessa udienza di cui all'art. 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel verbale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità, ai termini del diritto comune.

(Approvato).

Art. 15.

Salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non eccedente i diciotto anni, a loro scelta, di una annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3.50 per cento e della quota d'ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota d'ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto Reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell'art. 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all'alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell'intero prezzo d'affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento rateale sono riserbate alla cognizione del magi-

strato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l'affrancazione delle decime, dei censi e degli altri canoni dovuti al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

SCIALOJA, *presidente della Commissione speciale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *presidente della Commissione speciale*. A proposito della prima parte di questo articolo, credo conveniente, se pure non necessario, d'informare il Senato che, come presidente della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, ho ricevuto una petizione dei possessori di decime del Ferrarese, i quali si lamentano della disposizione contenuta in questa parte del disegno di legge.

In essa si ammette che il debitore della decima possa affrancarla, mediante il pagamento di una serie di annualità per un periodo massimo di 18 anni, comprensive di una quota di ammortamento e dell'interesse al 3.50 per cento. I Ferraresi si lamentano dell'una e dell'altra parte di questa disposizione. Dicono che è una novità grave per essi lo ammettere il pagamento rateale, il quale, secondo loro, è anche contrario al concetto stesso dell'affrancazione, perchè è quasi un sostituire al pagamento della decima annuale, il pagamento di una somma rateale per un determinato numero di anni.

Si lamentano anche della ragione dell'interesse, che dicono essere troppo debole.

A me non pare che questi argomenti debbano indurre il Senato a modificare questo articolo così come è stato proposto.

È stata sempre una grossa difficoltà, la quale ha impedito l'affrancazione per tanti anni, quella di dover pagare l'intero capitale di un colpo. È evidente che i debitori in molti casi sono gente che vive anno per anno col prodotto del fondo, e che difficilmente può avere a propria disposizione un capitale abbastanza forte tutto ad un tratto. Se dunque si vuole veramente l'affrancazione, conviene ammettere questa facilitazione circa il modo di pagamento. D'altra parte non mi pare abbiano troppa ragione di lamentarsi i possessori ferraresi,

perchè durante il periodo necessario a compire il pagamento con le quote di ammortamento, essi avranno su per giù la decima che hanno avuto finora, più una quota che potranno depositare presso una banca.

Ora essi chiedono che per questo si fondi un'apposito istituto bancario.

A me questo non sembra necessario, giacchè tale deposito può farsi benissimo presso una qualunque delle Banche già esistenti.

Circa l'interesse al 3.50 per cento, non si può dire che sia molto largo, date le condizioni generali dell'impiego del danaro in Italia; ma debbo fare osservare che nel progetto di legge votato nella Camera dei deputati questo interesse era stato fissato al 3 per cento e che l'Ufficio centrale del Senato ha creduto opportuno portarlo al 3.50, che è la ragione a cui sarà ridotta tra qualche tempo la rendita dello Stato. Certo non si può dire che sia un interesse molto alto, ma data la natura delle decime e lo scopo dell'affrancazione non si può davvero chiedere un interesse soverchio, che potrebbe tornare troppo gravoso.

Per tali motivi io credo che, nonostante la gravità di certi argomenti addotti dai possessori ferraresi, il Senato debba mantenere il progetto come è stato concepito dalla Commissione.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche io ho ricevuto il memoriale, del quale ha parlato l'onor. relatore, e, dopo averlo sottoposto a un accurato esame, dichiaro che sono perfettamente d'accordo con le idee così lucidamente esposte dall'illustre senatore Scialoja.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti quest'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873 n. 1389, 29 giugno 1879 n. 4946, e 14 luglio 1887 n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, pubblicherà per decreto Reale un testo unico comprendente le disposizioni della presente legge e quelle in essa richiamate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che domani il Senato è convocato in Comitato segreto alle ore 15. Non avendo pertanto luogo la seduta pubblica, chiedo di essere autorizzato a ricevere le relazioni che fossero pronte.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

L'ordine del giorno per la seduta di lunedì 31 sarà trasmesso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 2 giugno 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 28 MAGGIO 1909

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno.

CAPO I.

Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria.

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi a' termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria.

Art. 2.

Con decreto Reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonché il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, può taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsi delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.

Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

e) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all' art. 58; in mancanza delle denunce, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori;

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria; istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale; far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;

j) autenticano le firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo

e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale; alla costituzione di borse di pratica commerciale e industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e - previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio - di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni d'interesse commerciale e industriale;

m) possono riunirsi in congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali unioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti speciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possano occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere

di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongano di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale.

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 60.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1. Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti ri-

lasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni;

a) gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio per proprio conto purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o — in mancanza di questa — nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) i soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

e) i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) i curatori di persone incapaci, purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

2. Le donne che appartengono ad una delle categorie sopraindicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

3. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

Art. 17.

¶ Sono eleggibili, tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un

anno almeno in un comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 18.

Non sono nè elettori, nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato e dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili gl'impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri competenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Art. 25.

L'Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'Ufficio e annessi al verbale.

Art. 26.

Il processo verbale dell'elezione deve, a cura del presidente dell'Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 28.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

Art. 30.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d'età.

Se l'elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

Art. 31.

Qualora risulti eletto alcuno che, ai termini dell'art. 18 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a $\frac{1}{8}$ del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.

Art. 32.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 33.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli art. 30 e 31, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

Art. 34.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

Art. 35.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'intende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 36.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Art. 37.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

Art. 38.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

Art. 39.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

CAPO V.

Impiegati.

Art. 40.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

Art. 41.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevarne alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

Art. 43.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

Art. 44.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Art. 45.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

Art. 46.

Le Ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'imposta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 47.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono

giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 48.

Le imposte e i diritti, di cui all'art. 44, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO VII.

Amministrazione.

Art. 49.

L'esercizio finanziario delle Camere di commercio e industria incomincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 50.

Non più tardi del 31 ottobre le Camere debbono sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.

Entro il mese di aprile le Camere debbono parimenti presentare, per l'approvazione, al ministro medesimo, il conto attivo e passivo, la situazione patrimoniale dell'esercizio scaduto e quella del fondo pensioni o di previdenza, con i relativi documenti giustificativi.

Il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale e quella del fondo pensioni o di previdenza debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 51.

In caso di ritardo oltre i detti termini, il ministro predetto ha facoltà di ordinare che il bilancio o il consuntivo e la situazione patrimoniale siano compilati d'ufficio per mezzo di un suo delegato: le relative spese sono a carico delle Camere.

Art. 52.

Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa a cura e a spese delle Camere.

Art. 53.

Le deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio e industria, che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, non sono esecutivi senza l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Debbono, del pari, essere approvate dal ministro medesimo le deliberazioni delle Camere, relative a storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale.

Art. 54.

Delle spese fatte dalle Camere di commercio e industria senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che esse abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

La relativa azione può essere promossa da chiunque sia iscritto nei ruoli della tassa camerale.

Art. 55.

Il servizio di cassa delle Camere di commercio e industria dev'essere affidato, con apposita deliberazione del Consiglio camerale, ad un Istituto di credito di riconosciuta solidità.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali ed alle Ricevitorie provinciali.

L'aggio da corrispondersi per questa riscossione sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 56.

Le alienazioni per un valore superiore alle lire mille, le locazioni, le forniture ed i lavori per un valore superiore alle lire duemila, debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti delle opere dello Stato.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio può consentire che, per giustificati motivi, all'asta pubblica sia sostituita la forma della licitazione ovvero della trattativa privata.

Art. 57.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, ogni qual volta lo creda opportuno, può fare ispezionare le amministrazioni delle Camere di commercio e industria.

CAPO VIII.

Denuncia e registro delle Ditte.

Art. 58.

Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti commercio o industria, è tenuto a farne denuncia alle Camere di commercio e industria, nel distretto delle quali egli abbia esercizi commerciali o industriali.

Per le Società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro due mesi dalla costituzione della Ditta o della Società. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto o di diritto della Ditta o della Società. La cessazione della Ditta o lo scioglimento della Società debbono essere denunciate entro quindici giorni dalla data degli atti relativi.

Gli esercenti il commercio temporaneo o girovago devono fare la denuncia entro tre giorni alla Camera nella cui giurisdizione esercitano il loro commercio.

Art. 59.

Le modalità per la compilazione e presentazione delle denunce di cui al precedente articolo, saranno stabilite nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge.

Art. 60.

In base alle denunce di cui all'art. 58 le Camere debbono compilare e tenere al corrente un registro delle Ditte del proprio distretto.

Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle Ditte, degli amministratori e dei procuratori delle Società, agli effetti dell'articolo 14 della presente legge, può essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle Ditte.

Art. 61.

Le Camere di commercio e industria provvedono d'ufficio alla registrazione delle Ditte e delle Società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente compilata, salva l'applicazione dell'art. 63.

Art. 62.

Il registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al presidente. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera.

Art. 63.

L'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia di cui all'art. 58 sono puniti con ammenda da cinque lire a duecento lire.

La falsa denuncia è punita con l'ammenda non inferiore a cento lire.

Il presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per gli effetti di legge.

Il provento delle pene pecuniarie è devoluto alla Cassa di cui all'art. 41, ed ove questa non esista, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.

Disposizioni transitorie.

Art. 64.

Entro un anno, dalla data della pubblicazione della presente legge, deve farsi una revisione straordinaria delle liste elettorali delle Camere di commercio e industria esistenti nel Regno.

Tale revisione è compiuta dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede di ciascuna Camera.

Art. 65.

Le elezioni generali commerciali, in base alle liste rivedute, ai termini dell'articolo precedente, devono effettuarsi in una domenica dei mesi di novembre e di dicembre dell'anno in cui tale revisione si compie.

I consiglieri che, ai sensi della legge 6 luglio 1862, n. 680, dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto quadriennio, rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni generali predette.

Art. 66.

Le Camere che impongono tasse diverse da quelle consentite dall'art. 44 devono, entro due anni dalla data di pubblicazione della pre-

sente legge, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un progetto definitivo per la trasformazione del loro sistema tributario, in conformità al disposto del detto articolo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le Camere abbiano presentato al Ministero le proposte di cui al precedente comma, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuove l'abrogazione dei decreti che autorizzano l'imposizione dei suddetti tributi.

Art. 67.

Le Camere di commercio e industria devono, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, rivedere i loro regolamenti d'amministrazione interna e porli in armonia con le disposizioni della legge stessa.

I regolamenti, così modificati, sono presentati nel termine predetto al ministro di agricoltura, industria e commercio, per l'approvazione.

Trascorso il termine suindicato senza che le Camere abbiano adempiuto a tale obbligo, i regolamenti non riformati saranno abrogati con decreto motivato dal ministro predetto.

Art. 68.

Entro due mesi dalla data della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, le Ditte e le Società commerciali e industriali esistenti a quella data devono fare la denuncia di cui all'art. 58.

Ai contravventori è applicabile la disposizione dell'art. 63.

Art. 69.

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.